

CORSO ACCREDITATO PRESSO I RISPETTIVI ORDINI

N. 8582 REP. N. 6537 RACC.

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di giugno. 14 giugno 2022 in Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2.

Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile, sono di persona comparsi:

- LAZZARI Dr. ANGELO, ...ecc... ..ecc...

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premesso

che il Comparente Angelo Dr. Lazzari intende promuovere la istituzione di una Fondazione del Terzo Settore, con le finalita specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attivita, cio premesso





il suddetto Angelo Dr. Lazzari (d'ora innanzi, anche il "Fondatore"), per realizzare la costituzione della Fondazione dichiara quanto segue:

1) - E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., la Fondazione del Terzo Settore denominata:

"FONDAZIONE ANNA E MARCO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE ANNA E MARCO - ETS".





ANNA E MARCO: UN TETTO PER I TEEN

La Fondazione Anna e Marco non ha scopo di lucro
e ha come obiettivo morale e sociale
offrire un riparo temporaneo agli adolescenti via da casa:

le «stelle di periferia» che,
per vari motivi e in vari momenti, sono in difficoltà o in fuga,
e potrebbero correre rischi – o perdersi.







"FONDAZIONE ANNA E MARCO - ENTE DEL TERZO SETTORE" - OGGETTO

- i. programmazione, predisposizione e offerta di interventi e attività finalizzate ad affrontare e <u>superare le situazioni di bisogno</u> e difficoltà in cui possono ritrovarsi gli <u>adolescenti senza casa</u> perchè in fuga da situazioni di disagio sociale o familiare o di violenza fisica o psicologica, difficoltà economiche, conflitti o comunque temporaneamente senza fissa di- mora e bisognosi di accoglienza e riparo di emergenza (attività riconducibile alle lettere a), b), c), q), u) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- ii. organizzazione di prestazioni e iniziative di aiuto e sostegno di persone in difficoltà che necessitano di interventi di accoglienza e assistenza fisica, medica o psicologica di breve termine, con particolare riferimento agli adolescenti; (attività riconducibile alle lettere a), b), c) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- iii. la predisposizione di spazi-alloggio comunitari per il riparo e la protezione temporanea di giovani in condizioni di emergenza, fuga, disorientamento, al fine di offrire un ambiente protetto in situazioni a rischio (reale o potenziale), consentendo un'esperienza di tranquillità, ripresa e riflessione, senza obblighi o interventi di cura e/o riconsegna ai tutori e luoghi di origine; (attività riconducibile alle lettere b), c), u) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017).







ART. 5 DEL D.LGS. 117/2017)

- **b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- **c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio</u> <u>dei ministri 14 febbraio 2001</u>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla <u>legge 19 agosto 2016, n. 166</u>, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;





ART. 5 DEL D.LGS. 117/2017

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53,

e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;





PERCHÉ È ESCLUSA LA LETTERA Q)

Lettera Q)

alloggio sociale, ai sensi del <u>decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile</u> <u>2008</u>, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;





"FONDAZIONE ANNA E MARCO - ENTE DEL TERZO SETTORE" - OGGETTO

La Fondazione, in via secondaria e strumentale, potrà altresì svolgere quanto meglio specificato nello statuto allegato, il tutto nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 del D.Lgs.117/2017.







Art. 6 – (Attività diverse)

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5,

a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

(es. la gestione dei beni ricevuti in donazione)





Art. 7 - (Raccolta fondi)

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere da un ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli enti del Terzo Settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico.





Art. 8

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.





Art. 8 comma 2

è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





Art. 9 – (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del parere dell'Ufficio.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.





Art. 13. Scritture contabili e bilancio

Gli enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a €300.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese **devono** depositare il bilancio presso il RUNTS.





Art. 14. Bilancio sociale

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.





ART. 14 U.C.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a £100.000,00 annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.





Art. 17 e 18

Gli enti del Terzo settore sono tenuti ad **assicurare** e a **iscrivere in un apposito registro i volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario presta la sua azione, in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.





Art. 22 comma 2

Il notaio che ha ricevuto la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge nonché del patrimonio minimo di una somma liquida e disponibile non inferiore a €30.000,00 per le fondazioni, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.





(Grazie!)

